Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Campania

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 26 MAGGIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 % 1978-1988, effettuate il 20 maggio 1983.

(3164)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. 219.

Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è modificato come segue:

« La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca ».

Art. 2.

L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 35 - (*Requisiti e condizioni per l'iscrizione*). — Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:

1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;

2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;

4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;

5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale ».

Art. 3.

Dopo l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è inserito il seguente:

« Art. 45-*bis* - (*Ricorso al Ministro della marina mercantile*). — Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile ».

Art. 4.

L'art. 65 (rappresentanza dell'impresa di pesca) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è abrogato.

Sono soppressi:

a) il n. 7) dell'art. 66;

b) il n. 2) dell'art. 67;

c) la frase « il nominativo del rappresentante indicato nell'art. 65 », di cui al primo comma dell'art. 68;

d) la frase « nominativo del rappresentante » di cui al n. 1) dell'art. 74;

e) la frase « con l'annotazione del nominativo del rappresentante nella ipotesi prevista dall'art. 65 » di cui al n. 1) dell'art. 75.

Art. 5.

L'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 128 - (*Esercizio della pesca subacquea professionale*). — La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea ».

Art. 6.

Dopo l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è inserito il seguente articolo:

« Art. 128-*bis* - (*Esercizio della pesca subacquea sportiva*). — La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea ».

Art. 7.

L'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 129 - (*Limitazioni*). — L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole ».

Art. 8.

L'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 130 - (*Segnalazione*). — Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione ».

Art. 9.

L'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 134 - (*Pesca del pesce spada*). — Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre ».

Art. 10.

L'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 138 - (*Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva*). — Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filacciori;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse ».

Art. 11.

L'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 139 - (*Norma di comportamento*). — E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale ».

Art. 12.

L'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 140 - (*Limitazioni d'uso degli attrezzi*). — L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada ».

Art. 13.

L'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è abrogato.

Art. 14.

L'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 142 - (*Limitazione di cattura*). — Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacci in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga ».

Art. 15.

L'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 143 - (*Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva*). — Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive ».

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — DI GIESI — DARIDA — GORIA — FALCUCCI — MANNINO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 8

Avviso di rettifica alla legge 2 dicembre 1982, n. 888: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1982 ». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 3 dicembre 1982).

Nella legge citata in epigrafe (per la quale è stato già pubblicato un errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983) sono state apportate le seguenti ulteriori rettifiche:

a pag. 309, in corrispondenza del cap. 1029 « Oneri previdenziali, ecc. », l'importo di « 3.000.000 (—) » deve intendersi riportato in corrispondenza della colonna relativa « alla autorizzazione di cassa » anziché a quella relativa « alla previsione di competenza »;

a pag. 315, in corrispondenza del cap. 1124 « Spese connesse, ecc. » alla colonna « autorizzazione di cassa » l'importo « 500.000 (—) » deve leggersi « 500.000 (+) » e in corrispondenza del cap. 1221 « Provvidenze a favore, ecc. » l'importo « 1.877.000 (+) » deve leggersi « 1.875.000 (+) ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 1983.

Disediamento delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali della provincia di Parma regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 29 giugno 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Borgo Val di Taro - Busseto - Fidenza - Fornovo di Taro - Langhirano - Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(3168)

DECRETO 21 maggio 1983.

Insediamento della commissione censuaria distrettuale di Montefiascone, della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

La commissione censuaria distrettuale di Montefiascone della provincia di Viterbo regolarmente costituita, sarà insediata il giorno 27 giugno 1983 e i suoi componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(3167)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1983.

Autorizzazione della S.p.a. MGF vita Italia, in Milano, all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1981 della MGF vita Italia - Società per azioni con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica dai quali risulta che la società è stata costituita esclusivamente allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della « Mutuelle générale française vie »;

Vista altresì la richiesta della S.p.a. MGF vita Italia di poter adottare le stesse tariffe nonché le condizioni generali e particolari di polizza già autorizzate alla predetta rappresentanza;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nelle seduta dell'11 marzo 1983, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita;

Decreta:

Art. 1.

La MGF vita Italia - Società per azioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo.

Art. 2.

La MGF vita Italia - Società per azioni, è altresì autorizzata ad applicare le medesime tariffe e condizioni generali e particolari di polizza già approvate alla « Mutuelle générale française vie, rappresentanza generale per l'Italia ».

La MGF vita Italia - Società per azioni, potrà iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa solo dopo aver eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Mutuelle générale française vie.

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2983)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 dicembre 1982.

Valore e caratteristiche di un biglietto postale e di un aerogramma aventi come soggetto il Santo Natale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata nel 1982, fra l'altro, l'emissione di interi postali ordinari aventi come tematica « Il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1579 del 30 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi un biglietto postale ed un aerogramma aventi come soggetto il Santo Natale, nel valore da L. 250 e L. 450.

I due interi postali sono stampati in offset, su carta bianca da 75 gr/mq per il biglietto postale e da 55 gr/mq per l'aerogramma; formato del biglietto e dell'aerogramma chiusi: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia.

Il biglietto e l'aerogramma si presentano in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, uguale per i due interi, che riproduce un particolare della « Fuga in Egitto » di Vincenzo Foppa (sec. XV - Milano Pinacoteca di Brera) e porta le leggende « NATALE 1982 » - « VINCENZO FOPPA » e rispettivamente i valori « 250 » e « 450 ».

Per il biglietto postale, nella sezione superiore, a sinistra, sotto la leggenda « BIGLIETTO POSTALE » è riprodotta una composizione decorativa raffigurante un paesaggio natalizio. La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo. La sezione centrale reca, in azzurro, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

Per l'aerogramma, in alto a sinistra, sono riportate le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso. In basso a sinistra, è riprodotta una composizione decorativa raffigurante un paesaggio natalizio. La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore reca un fondino verde costituito dalla leggenda « ITALIA » e da una stella, in chiaro, ripetute a tappeto su tutta la sezione.

Sul lembo di chiusura superiore è riportata l'avvertenza, su due righe, « È VIETATO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO », « IL EST DÉFENDU DE JOINDRE QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1983
Registro n. 12 *Poste, foglio n.* 317

(2942)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **220.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della « SS. Trinità » e dei « SS. Martino e Vittoria », in Sarteano.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi 1° settembre 1981, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* delle parrocchie della « SS. Trinità », in Spineto del comune di Sarteano (Siena), e dei « SS. Martino e Vittoria », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1983
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 314

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **221.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo di Castello dalla parrocchia di S. Francesco di Paola, in Venezia.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia 6 settembre 1981, relativo alla separazione della parrocchia di S. Pietro apostolo di Castello, in Venezia, dalla parrocchia di S. Francesco di Paola, anch'essa in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1983
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 313

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **222.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Cristina » dalla parrocchia di « S. Giuseppe », in Valtopina.

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foligno 10 luglio 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Cristina », in località S. Cristina del comune di Valtopina (Perugia), dalla parrocchia di « S. Giuseppe », in frazione Giove dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1983
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 312

DECRETO 28 marzo 1983, n. **223.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di « S. Lorenzo martire », in Oldenigo, con la parrocchia di « Maria SS. Assunta », in Albano Vercellese.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° luglio 1981, relativo alla unione *aeque principalis* della parrocchia di « S. Lorenzo martire », in Oldenigo (Vercelli), alla parrocchia di « Maria SS. Assunta », in Albano Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1983
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 311

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Provvedimenti concernenti limitazione di funzioni consolari

Con decreti ministeriali 18 aprile 1983:

il sig. Gaetano Sessa, vice console onorario in Barquisimeto, con circoscrizione: lo Stato Lara ed i distretti di Bruzual, Nirgua e Urachiche dello Stato Yaracuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Giuseppe Persichetti, vice console onorario in Los Teques (Venezuela), con circoscrizione: lo Stato Miranda con eccezione del distretto Sucre, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Rafael Priesca Mastretta, vice console onorario in Puebla (Messico), con circoscrizione: lo Stato di Puebla, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Angelo Petricone, vice console onorario in Maracay, con circoscrizione: lo Stato Aragua, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

la sig.ra Nerea Angela Buccino ved. Bini, vice console onorario in Hobart (Australia), con circoscrizione lo Stato della Tasmania, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Melbourne;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto vice console onorario sono esercitate dal Consolato generale d'Italia in Melbourne;

il sig. Angelo Mario La Cava, vice console onorario in Puerto Cabello, con circoscrizione: il distretto di Puerto Cabello dello Stato Carabobo ed i distretti di San Felipe, Sucre e Bolivar dello Stato Yaracuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Cosimo Cassani, vice console onorario in Puerto La Cruz, con circoscrizione: lo Stato Sucre e Anzoátequi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Etnico Gabrielleschi, vice console onorario in San Juan de los Morros, con circoscrizione: lo Stato Guárico e la zona orientale dello Stato Apure, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Eliseo Ponta, vice console onorario in Puerto Ordaz, con circoscrizione: il distretto Caronì dello Stato Bolivar, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Ettore Trevisi, vice console onorario in Valencia, con circoscrizione: lo Stato Carabobo (ad eccezione del distretto di Puerto Cabello) e lo Stato Cojedes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Carmine Romeo, agente consolare onorario in Acarigua, con circoscrizione: lo Stato Portuguesa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Argeo Giorgio Luigi Malagola vice console onorario in La Guaira, con circoscrizione: il dipartimento Vargas del distretto Federal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

il sig. Flavio Mansi, vice console onorario in Acapulco (Messico), con circoscrizione: lo Stato di Guerrero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

la sig.ra Jolanda Pagnotta in Mckimmie, agente consolare onorario in Victoria, con circoscrizione: l'Isola di Vancouver, con i centri di Victoria, Nanaimo, Port Alberni, Parkville, Campbell River, Courtenay, Duncan, Lake Cowichan e Tahis, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni e procure;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali;

la sig.ra Emilia Tenisci Barazzuol, agente consolare onorario in Trail, con circoscrizione: la Columbia britannica e la Regione del West Kootenay, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni e procure;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

e) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali;

la sig.ra Lucia Agosti in Papini, vice console onorario in Regina, con circoscrizione: la provincia del Saskatchewan oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni e procure;

d) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

e) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali;

il sig. Ottavio Causarano, console onorario in Porto Said, con circoscrizione: i Governatorati di Porto Said, Suez e Ismailia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini italiani, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Cairo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Everette Earle Sands, vice console onorario in Nassau (Bahamas), con circoscrizione: comprendente il territorio delle Isole Bahamas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Giuseppe Bottari, agente consolare onorario in Bouaké (Costa d'Avorio), con circoscrizione: i dipartimenti di Katiola, Bondoukou, Ferkessedougou, Korhogo, Boundiali, Odienné, Seguela, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata di Italia in Abidjan;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Stefano Sommariva, agente consolare onorario in San Pedro (Costa d'Avorio), con circoscrizione: i dipartimenti di Guiglo, Divo, Gagnoa, Daloa, Man, Dadané, Touba, Biankouma, Bouaflé, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Abidjan;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Joseph F. D'Andrea, vice console onorario in Pittsburgh, Pennsylvania (U.S.A.), con circoscrizione: le diciotto Contee orientali dello Stato della Pennsylvania, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, esclusi i certificati di cittadinanza;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto vice console onorario sono esercitate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

il sig. Pietro Poli, agente consolare onorario in Maturin, con circoscrizione: lo Stato Monagas ed il territorio Federal Delta Amacuro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Umberto Salvestrini, agente consolare onorario in Barinas, con circoscrizione: lo Stato Barinas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Nicola Landi, console onorario in Fort-de-France (Martinica), con circoscrizione: il dipartimento della Martinica, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a :

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Parigi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'Ambasciata d'Italia in Parigi;

il sig. Gian Mario Marogna, agente consolare onorario in Prince Rupert, con circoscrizione: le Contee di Prince Rupert, Skeena, Atlin e Omineca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni e procure;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

(2618)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 186, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Roncarà Odolindo, nato a Palisano (Rieti) il 9 maggio 1939, maresciallo capo dei carabinieri della Legione carabinieri di Perugia. — Comandante di nucleo operativo di gruppo, affrontava due individui armati che, a bordo di autovettura rubata, si accingevano a compiere una rapina ad un istituto di credito. Fatto segno a colpi di pistola proditoriamente esplosigli da brevissima distanza, benché gravemente ferito, reagiva con l'arma in dotazione, colpendo mortalmente uno dei malviventi e ferendo l'altro, entrambi risultati autori, con altri tre complici successivamente tratti in arresto, di cinque rapine consumate nella provincia. — Ponte Valleceppi di Perugia, 18 febbraio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 184, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Niglio Gennaro, nato a Resina (Napoli) il 18 ottobre 1949, capitano dei carabinieri della Legione carabinieri di Salerno. — Comandante di compagnia distaccata, irrompeva alla testa di militari dipendenti in un locale dove si trovavano due pericolosi evasi appartenenti a clan camorristico, responsabili di gravissimi delitti contro la persona ed il patrimonio. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, benché ferito, reagiva con la pistola in dotazione, unitamente agli altri militari, ferendo uno dei malviventi e procedendo alla cattura di entrambi. L'operazione si concludeva con l'arresto di altri tre malfattori e con il sequestro di numerose armi, munizioni, autovetture con targhe contraffatte e documenti falsificati. — Corbara (Salerno), 1° ottobre 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 187, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Barna Augusto, nato a Citerna (Perugia) il 6 novembre 1929, maresciallo capo dei carabinieri della Legione carabinieri di Firenze. — Comandante di stazione, impegnato con militari dipendenti in articolata operazione di ricerca degli autori di una rapina, poi risultati appartenenti a pericolosa formazione eversiva, mentre procedeva al controllo di elementi sospetti, veniva colpito da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi proditoriamente da uno dei banditi. Benché gravemente ferito, ingaggiava con gli aggressori violento conflitto a fuoco, riuscendo a ucciderne uno ed a ferirne un altro. Esempio di virtù militari, di ardimento e di dedizione al dovere. — Monteroni d'Arbia-Murlo (Siena), 21 gennaio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 190, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo «alla memoria»

D'Alessio Luigi, nato ad Aversa (Caserta) il 20 febbraio 1938, maresciallo ordinario dei carabinieri della Legione carabinieri di Napoli. — Durante servizio preventivo automontato capeggiato da ufficiale, intercettava autovettura con a bordo 4 persone, due delle quali riconosciute per pericolosi latitanti, le affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo. Fatto segno a proditoria azione di fuoco benché mortalmente ferito, trovava la forza di reagire con l'arma in dotazione prima di abbattersi esanime al suolo. Fulgido esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Torre Annunziata (Napoli), 8 gennaio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 188, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Lince Gennaro, nato ad Umbertide (Perugia) il 9 febbraio 1947, brigadiere dei carabinieri della Legione carabinieri di Perugia. — Addetto a nucleo operativo di gruppo, affrontava, unitamente al proprio comandante di reparto, due individui armati che, a bordo di autovettura rubata, si accingevano a compiere una rapina ad un istituto di credito. Visto il superiore gravemente ferito per l'improvvisa aggressione a fuoco dei malfattori, ingaggiava con gli stessi furioso conflitto, durante il quale veniva colpito alle mani. Nonostante la grave menomazione, riusciva a ferire ed a catturare uno dei malviventi, risultati autori, con altri tre complici successivamente tratti in arresto, di cinque rapine consumate nella provincia. — Ponte Valleceppi di Perugia, 18 febbraio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 189, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Orgiu Aristide, nato a Masullas (Cagliari) il 17 febbraio 1949, appuntato dei carabinieri della Legione carabinieri di Brescia. — In servizio di pattugliamento automontato, intercettava autovettura con a bordo tre autori di rapina perpetrata ai danni di agenzia di credito, tallonata da altro equipaggio del Nucleo radiomobile impegnato in azione di fuoco con i fuggitivi, con abile e spericolata manovra arrestava la corsa dei malviventi costringendoli a cercare riparo in attiguo canalone e, unitamente a tre commilitoni, dopo conflitto a fuoco riusciva a bloccare due malfattori e trarli in arresto. L'operazione si concludeva con il recupero dell'intera refurtiva, col sequestro delle armi e del materiale usato per la consumazione del reato. Fulgido esempio di elette virtù militari, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. — Brescia e Rezzato (Brescia), 14 aprile 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 185, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Sensales Gabriele, nato a Lecce il 27 marzo 1949, capitano dei carabinieri della Legione carabinieri di Napoli. — Durante servizio preventivo automontato con due sottufficiali, intercettava autovettura con a bordo 4 persone, due delle quali riconosciute per pericolosi latitanti, le affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, sebbene ferito, reagiva con l'arma in dotazione ed inseguiva i malviventi che, abbandonato il veicolo e datisi alla fuga, avevano continuato a sparare causando la morte ed il ferimento di due passanti. Forniva poi determinante apporto che consentiva l'identificazione di un terzo malvivente. — Torre Annunziata (Napoli), 8 gennaio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 191, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Licchello Walter, nato a Ugento (Lecce) il 24 marzo 1961, carabiniere del battaglione carabinieri «Tuscania» di Livorno. — Partecipava a rischiosa azione per la cattura di un individuo che, dopo aver ucciso la moglie, si era asserragliato nella propria abitazione, ferendo gravemente un sottufficiale. Attinto egli stesso da un colpo di arma da fuoco esplosogli da distanza ravvicinata, dando prova di coraggio ed abnegazione, rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto, coprendo con la pistola di ordinanza i commilitoni che proseguivano l'operazione, conclusasi con l'arresto del responsabile. — Reggio Calabria, 28 marzo 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 192, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Lampasona Antonino, nato a Napoli il 7 marzo 1958, vicebrigadiere della Legione carabinieri di Catanzaro. — Informato che all'interno di un albergo un ubriaco, dopo aver esploso senza conseguenze alcuni colpi d'arma da fuoco contro giovane donna, continuava a molestarne altre, accorreva immediatamente sul posto. Benché ferito al volto da un colpo di pistola esplosogli proditoriamente dal malvivente che si accingeva ad identificare — risultato poi pericoloso pregiudicato — reagiva con l'arma in dotazione colpendolo mortalmente. — Lorica di Pedace (Cosenza), 3 febbraio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 193, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare «alla memoria»

Savastano Giuseppe, nato a Viterbo il 10 giugno 1961, carabiniere della Legione carabinieri di Firenze. — Carabiniere ausiliario impiegato in operazioni d ricerca degli autori di una rapina, poi risultati appartenenti a pericolosa organizzazione eversiva, mentre si accingeva a concorrere all'azione del comandante di stazione improvvisamente coinvolto, durante il controllo di elementi sospetti, in conflitto a fuoco, veniva raggiunto mortalmente da colpi d'arma da fuoco esplosi proditoriamente dai malfattori. Sacrificava così la propria vita nel generoso slancio al servizio della collettività. — Monteroni d'Arbia-Murlo (Siena), 21 gennaio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 194, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare «alla memoria»

Tarsilli Euro, nato a Belvedere Ostrense (Ancona) il 18 settembre 1962, carabiniere della Legione carabinieri di Firenze. — Carabiniere ausiliario impiegato in operazioni di ricerca degli autori di una rapina, poi risultati appartenenti a pericolosa organizzazione eversiva, mentre si accingeva a concorrere all'azione del comandante di stazione improvvisamente coinvolto, durante il controllo di elementi sospetti, in conflitto a fuoco, veniva raggiunto mortalmente da colpi d'arma da fuoco esplosi proditoriamente dai malfattori. Sacrificava così la propria vita nel generoso slancio al servizio della collettività. — Monteroni d'Arbia-Murlo (Siena), 21 gennaio 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 183, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Saponaro Francesco, nato a Brindisi il 12 marzo 1946, appuntato guardia di finanza della 17ª Legione della guardia di finanza di Taranto. — Durante servizio notturno a bordo di un guardiacoste veniva inviato, insieme ad altri militari, su un battello pneumatico per raggiungere e controllare, in acque con bassi fondali, due motoscafi sospetti. Raggiunta la zona, veniva scaraventato in mare unitamente agli altri militari, in seguito ad una impennata del battello, colpito da contenitore di benzina lanciato dall'equipaggio del motoscafo. Si prodigava, cosciente del rischio cui si esponeva, nel soccorrere un collega ferito gravemente alla mano destra dall'elica del battello rimasto senza governo, riuscendo con eccezionale perizia ed esemplare altruismo, a condurlo in salvo, a nuoto, fino alla riva. — Acque del mare Jonio - Policoro (Matera), 13 agosto 1982.

(3170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria I.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:
economia politica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
metodologia delle scienze politiche.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria;
strutturistica chimica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:
economia del mercato dei prodotti agricoli.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della chiesa medioevale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:
1) diritto costituzionale;
2) procedura penale.

Facoltà di ingegneria:
1) fisica dello stato solido;
2) meccanica superiore per ingegneri;
3) geometria I.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) medicina legale e delle assicurazioni;
2) clinica medica generale e terapia medica;
3) clinica odontostomatologica;
4) patologia speciale medica e metodologia clinica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria (semestrale).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio:
geografia politica ed economica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica I.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3135)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al comunicato concernente: «Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica residenziale 6 % - 1971/1986». (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 113 del 27 aprile 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, al terzo comma, dove è scritto: «I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal *1° luglio 1982*», deve leggersi: «I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal *1° luglio 1983*».

(3138)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Tullia» di Sellano, in contenitori di cartone politenato da cl 100.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1983, n. 268, la S.r.l. Tulli acque minerali, con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte Tullia» di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1797, in contenitori di cartone politenato tetrabrik-tetrapak della capacità di cl 100. Al decreto sono allegati gli esemplari dell'immagine grafica riprodotta sui contenitori da cl 100.

(3139)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1982, n. 555, la società Norda S.p.a., in Milano e domicilio in Primaluna (Como), codice fiscale n. 04848000156, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale «Daggio» di cui al decreto del Ministero della sanità 4 dicembre 1978, n. 1751. Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1982, n. 557, la società Fonti S. Carlo Spinone al Lago S.p.a., in Spinone al Lago (Bergamo), codice fiscale n. 00224470161, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale «S. Carlo Spinone-Fonte Nuova» di cui al decreto del Ministero della sanità 30 dicembre 1978, n. 1910 Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

(3140)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a sette posti di coadiutore riservato ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1° supplemento al n. 2, aprile-maggio 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1983, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 180, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per sette posti di coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di questa amministrazione riservato ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, indetto con circolare 21 aprile 1982 del Ministero della difesa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982.

(3142)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a centottanta posti di cancelliere nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a novanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 3508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, elevato a centottanta posti con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, n. 5269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, con inizio alle ore 8 del giorno 27 giugno 1983.

La prima prova verterà su diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata. Essi dovranno presentarsi nella sede suddetta muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(3153)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della ex carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente a questa direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

I militari prescelti, che, all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito ai tecnici dei fari.

I concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni d'impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il giorno, l'ora ed il luogo della prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .

. . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . .

(3040)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di merito degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti con le qualifiche di meccanografo, archivista, dattilografo e commesso, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5/5 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 8 aprile 1983, pubblica il decreto ministeriale 16 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 296, di

approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti con la qualifica di meccanografo ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5/7 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 19 aprile 1983, pubblica il decreto ministeriale 10 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1983, registro n. 7, foglio n. 304, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo con la qualifica di archivista dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5/5 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 8 aprile 1983, pubblica il decreto ministeriale 2 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1983, registro n. 6, foglio n. 350, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la immissione in ruolo con la qualifica di dattilografo dell'amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5/5 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 8 aprile 1983, pubblica il decreto ministeriale 9 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1983, registro n. 5, foglio n. 232, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo con la qualifica di commesso dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

(3144)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 140 del 24 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso a centodieci posti nel grado intermedio della carriera operativa di cui sessanta nel ruolo di cassa e cinquanta nel ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1983, n. 2.

Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo regionale:

a) del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, che non richieda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nomitativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale;

b) del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dalla data predetta;

c) del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, messo a disposizione della Regione e da questa assegnato ai propri uffici ed in servizio presso gli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) del personale transitato alla Regione ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) del personale assegnato alla regione Lazio prima della costituzione delle unità sanitarie locali e successivamente comandato ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui alle lettere *b*) ed *e*) che non richieda espressamente l'inquadramento nel ruolo regionale sarà iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Il restante personale di cui alla lettera *c*) resta definitivamente assegnato agli enti locali presso i quali risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Decorrenza dell'inquadramento

L'inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data del 1° febbraio 1981.

Per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441 del 1980 l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1981 e, agli effetti economici dal 1° febbraio 1981.

Per il personale di cui al precedente art. 1, lettera *e*) gli effetti economici decorreranno dalla data dell'effettiva messa a disposizione della Regione, se successiva al 1° febbraio 1981.

Sono, comunque, fatti salvi, se più favorevoli gli effetti economici maturati all'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'ordinamento del personale dell'amministrazione di provenienza vigente alla data del 1° febbraio 1981.

Sono, altresì, fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni, di cui all'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'inquadramento del personale è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Inquadramento nei livelli

Il personale è inquadrato in conformità delle allegate tabelle *A* e *B* di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1980 ed al 31 gennaio 1981, rispettivamente, per il personale di cui al secondo comma del precedente art. 2 e per il restante personale.

Sono comunque fatti salvi gli effetti di atti formali, ancorché successivi alle date suddette, purché decorrenti da data anteriore alle medesime.

Per le qualifiche non espressamente previste nelle tabelle di corrispondenza di cui al primo comma del presente articolo, l'individuazione del livello di inquadramento verrà effettuata caso per caso, sentito il consiglio del personale, dalla giunta regionale, in via analogica sulla base della equipollenza con le qualifiche espressamente previste nelle tabelle medesime.

Individuato il livello spettante in base alle tabelle di cui al precedente primo comma il personale:

a) con qualifica di commesso, che in applicazione della tabella *A* sarebbe inquadrabile al secondo livello;

b) che, in applicazione della tabella *A*, sarebbe inquadrabile al terzo livello;

c) delle qualifiche non operaie che, in applicazione della tabella *A*, sarebbe inquadrabile al quarto livello;

d) che, in applicazione della tabella *A* sarebbe inquadrabile al quinto livello,

verrà inquadrato nel livello immediatamente superiore, se in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, semprechè non abbia usufruito di quanto previsto dal precedente comma.

Vengono inquadrati nel sesto livello i dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento.

Vengono inquadrati nell'ottavo livello i dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica d collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità nella carriera direttiva di anni nove e mesi sei e della laurea ed i dipendenti della prima qualifica professionale con quindici anni di servizio.

Art. 4.

Inquadramento economico

L'inquadramento economico è determinato con le modalità previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sulla base:

1) del maturato economico determinato come segue:

a) per il personale che ha titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi ed eventuali assegni personali pensionabili;

b) per il personale proveniente dallo Stato, stipendio tabellare spettante al 1° febbraio 1981, comprensivo dei benefici economici dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982;

2) del maturato *in itinere* determinato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, con riferimento allo sviluppo economico dell'ordinamento di provenienza.

Sono, comunque esclusi, i benefici di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3.

In tutti i casi in cui successivamente all'inquadramento il personale acquisisca il diritto di passaggio ad un livello superiore, la posizione economica in questo verrà determinata con i criteri del maturato economico ed *in itinere*, con esclusione, comunque, della corresponsione della differenza di livello.

Art. 5.

Inquadramento nel settimo livello

Il personale che sulla base delle allegate tabelle abbia titolo all'inquadramento nel sesto livello funzionale, è inquadrato nel settimo livello qualora, alla data del 30 settembre 1978, risulti in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di anni tre in carriera direttiva o in categoria correlata.

In caso contrario, è inquadrato nel sesto livello per il tempo necessario alla maturazione del triennio di anzianità richiesta.

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dai precedenti commi, il servizio effettivamente prestato in carriera di concetto o equivalente è valutato nella misura del 50 per cento e per un massimo di un anno e sei mesi.

Art. 6.

Norme particolari

Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza nonchè quello prestato fino alla data di decorrenza dell'inquadramento, presso la Regione è considerato ai fini della determinazione dell'anzianità prevista dall'art. 24 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, per l'ammissione ai concorsi, come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione.

La disposizione di cui al quarto comma del precedente articolo 3 non si applica:

a) al personale proveniente dallo Stato che abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza;

b) al personale proveniente dallo Stato che all'atto dell'inquadramento abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma che continuerà ad operare in turni avvicendati viene corrisposta, fino all'entrata a regime degli accordi del personale dipendente dalle Regioni, relativi al periodo 1982-84, l'indennità di turno spettante alla data del 31 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.

Al personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 l'indennità di cui sopra non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 441.

L'applicazione delle norme transitorie di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma del precedente art. 3, nonché del precedente art. 5 non può in ogni caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

Art. 7.

Personale di enti soppressi privo degli sviluppi contrattuali relativi ai trienni 1979-81 *ed eventualmente* 1976-78

Al personale di enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 con esclusione di quello di cui al successivo terzo comma si applicheranno i benefici economici previsti dalla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3.

Al personale proveniente da enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 e nel triennio 1976-78, che non rientri nell'ipotesi di cui al successivo comma, si applicheranno i benefici di cui alle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, fermo restando che fino alla data di decorrenza dell'inquadramento l'attribuzione del livello di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sarà virtuale agli effetti giuridici ed avrà soltanto effetti economici.

Per il personale di enti soppressi privo di sviluppi contrattuali per il triennio 1979-81, ed, eventualmente, per il triennio precedente, il cui stato giuridico ed economico era disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti civili dello Stato, si applicherà sempre virtualmente ai fini giuridici e con effetto sul trattamento economico fino alla data di inquadramento, la normativa di cui ha beneficiato il personale statale nel triennio per i quali agli interessati sia mancata la copertura contrattuale.

Art. 8.
Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali - I.N.A.D.E.L., ed alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali - C.P.D.E.L.

Agli effetti del trattamento di cui al precedente comma, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza o della messa a disposizione. E' fatto salvo il diritto di optare ai fini del trattamento previdenziale e di eventuali fondi integrativi di previdenza per mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. L'istanza dovrà essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 9.
Personale regionale che ha optato per l'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale

Il personale regionale che, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 82, abbia chiesto di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, revocare la richiesta di iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

Art. 10.
Norma finanziaria

La spesa per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale, prevista per il corrente esercizio finanziario, rientra nello stanziamento iscritto ai capitoli 25205 e 25210 del bilancio preventivo 1982, che presentano la necessaria disponibiltà e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 gennaio 1983.

TABELLA *A*

Regioni	Stato	Parastato
I livello	I livello	
II livello	II livello	Commesso.
III livello	III livello	Agente tecnico.
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo operatore tecnico.
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, 2ª qualifica professionale.
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico.
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), 1ª qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore.
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esauri mento di cui all'art. 155 della legge n. 312 del 1980, primo dirigente, dirigente superiore.	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale.

TABELLA *B*

Livelli regioni	Livelli ospedalieri	
I	I	
II	II	
III	III	
IV	IV	
V	V e VI	
VI	VII	
VII	VIII	Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ed altro), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II	Livello dirigenziale, aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1983, n. 3.

Modifica alla legge regionale concernente: « Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale concernente: « Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1982 sono abrogate le parole « ed i dipendenti della prima qualifica professionale con 15 anni di servizio ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *gennaio* 1983.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1983, n. 4.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, concernente: « Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'integrazione all'autorizzazione di spesa, disposta dall'articolo unico della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, viene ridotta a lire 4.350 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1983 ulteriori interventi finanziari in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3, e dalla legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, modificata dal precedente comma, nei limiti della somma complessiva di lire 1.150 milioni.

Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati all'erogazione di un contributo straordinario a sostegno di attività culturali e sociali di particolare rilievo organizzate dalla Regione direttamente, ovvero da altri enti, associazioni pubbliche e private, oltre a quelli previsti dalla citata legge regionale n. 3 del 1982.

La giunta regionale provvederà all'erogazione della somma in relazione alle predette attività culturali e sociali sentita la competente commissione consiliare permanente.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.150 milioni per l'anno 1983 si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *gennaio* 1983.

(1923)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, concernente: « Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 2 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali è ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al precedente art. 1, sono individuati per modi, categorie e tipi di trasporto come segue:

Modi di trasporto	Categorie di trasporto	Tipi di trasporto
a) ad impianto fisso	a.1) ferrovia	
	a.2) metropolitana	a.2.1.) tradizionale
		a.2.2.) leggera
	a.3) tramvia	a.3.1.) urbana
		a.3.2.) suburbana
		a.3.3.) extraurbana
	a.4) filovia	a.4.1.) urbana
		a.4.2.) suburbana
		a.4.3.) extraurbana
	a 5) a fune	a.5.1.) funicolare terrestre
		a.5.2.) funicolare aerea
		a.5.3.) ascensore
	a.6) scala o nastro mobile	
b) stradale	b.1) autolinea	b.1.1.) urbana,
		b.1.2.) suburbana
		b.1.3.) extraurbana
c) in acque interne o lagunari	c.1) lacuale	
	c.2) fluviale o in canale lagunare ».	

Art. 2.

Il primo alinea della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è sostituito dal seguente:

« *a*) bilancio o conto consuntivo dell'esercizio dei servizi di trasporto relativo all'anno precedente a quello di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge e redatto secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Mini-

stro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con allegata relazione tecnico-economica *nella quale siano evidenziate le risultanze della gestione* dell'esercizio del servizio pubblico di trasporto concernente l'anno precedente a quello di inoltro della domanda predetta».

La lettera *c)* del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è sostituita dalla seguente:

«*c)* tabella di raffronto tra i costi effettivi del servizio relativi all'anno precedente a quello di inoltro della domanda ed i costi economici standardizzati definiti dalla Regione per lo stesso anno. Il raffronto di cui sopra è operato con riferimento a ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente art. 2».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è sostituito dal seguente:

«L'attestazione di cui al precedente comma è prodotta:

a) all'amministrazione regionale, assessorato regionale ai trasporti, nel caso in cui l'erogazione dei contributi sia effettuata direttamente dalla regione Lazio;

b) all'ente locale interessato, nel caso in cui l'erogazione predetta si effettuata per il tramite dello stesso ente locale».

Art. 4.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis* - *Acconti sull'ammontare dei contributi.* — Nel caso in cui carenze di elementi di conoscenza e di valutazione non consentissero alla giunta regionale di procedere, nei termini indicati e nei tempi tecnici occorrenti, alla definizione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è data facoltà alla stessa giunta regionale di disporre, mediante proprie deliberazioni, la concessione di anticipazioni ai soggetti pubblici e privati interessati, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, sull'ammontare dei contributi di esercizio quale sarà annualmente determinato, per ciascuno dei citati soggetti, in applicazione della normativa di cui ai predetti articoli 4 e 5 della presente legge.

Dette anticipazioni sono concesse allo scopo di assicurare agli enti locali e loro consorzi, alle aziende ed alle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto di cui alla presente legge, continuità nei flussi finanziari necessari per la produzione dei servizi medesimi e sono commisurate, per ciascuna bimestralità, ai due dodicesimi dell'importo dei contributi corrisposti agli stessi soggetti pubblici e privati interessati, in applicazione della presente legge, nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni sopra indicate non potrà, in ogni caso, superare, per ciascuna bimestralità, l'importo corrispondente ai due dodicesimi dello stanziamento attribuito alla Regione nell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto nel bilancio di previsione della Regione stessa, per tale anno, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo è disposta a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché a favore degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente art. 2.

Ai fini della liquidazione delle anticipazioni come sopra previste dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente art. 7».

Art. 5.

L'intestazione dell'art. 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è modificata come segue:

«Art. 11. — *Norma transitoria per l'anno* 1982».

Art. 6.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis* - *Norma transitoria per l'anno* 1983. — Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell'anno 1983 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 3, la domanda intesa ad ottenere la concessione, per lo stesso anno 1983, dei contributi previsti dal precedente art. 1, deve essere inoltrata *dai soggetti pubblici e privati aventi titolo alla concessione* stessa entro e non oltre la data del 28 febbraio 1983.

La domanda di cui al precedente comma, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, azienda od impresa interessati, deve essere corredata dalla seguente documentazione, a completamento di quella già inoltrata in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 11:

a) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati od in corso di adozione con l'obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttività dei servizi stessi e concorrere, con l'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell'esercizio, all'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;

b) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parità di servizio, saranno effettuate nell'anno 1983;

c) bilancio o stato di previsione assestato, concernente l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per l'anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge.

Per lo stesso anno 1983, gli adempimenti della giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro la data del 30 giugno 1983.

Si applicano *tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge*».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1983.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. **6.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 ed alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 97. Interventi nella zootecnia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 2 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 11 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, è sostituito dal seguente:

«*Sostegno e salvaguardia* delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone.

Per sostenere ed ampliare la base selettiva delle razze bovine da carne — in particolare delle razze maremmana, chianina, marchigiana — e delle razze ovine autoctone — in particolare della razza sopravissana — al fine di salvaguardare il relativo patrimonio genetico, la Regione concede nel quadriennio 1983-86:

a) un premio dell'importo di L. 100.000 per ogni manza da 16 a 24 mesi di età iscritta al libro genealogico;

b) un premio dell'importo di L. 150.000 per ogni giovenca fino a 36 mesi di età iscritta al libro genealogico;

c) un premio dell'importo di L. 50.000 per ogni agnella in età di riproduzione iscritta al libro genealogico.

Potranno essere premiate anche le femmine bovine ed ovine, delle razze ed alle età di cui al precedente comma, figlie di soggetti non iscritti, purché abbiano i requisii morfologici per l'iscrizione ai relativi libri genealogici e costituiscano nuovi nuclei di selezione.

Considerata la particolare natura dell'intervento, i premi verranno erogati agli allevatori in deroga alle priorità di cui al precedente art. 3, primo comma ».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, nel testo integrato dalla legge regionale 17 settembre 1979, n. 97, art. 6, ultimo comma, è sostituito dal seguente:

« *Acquisto bestiame.* — Per l'acquisto di capi appartenenti a razze bovine, ovine, caprine, equine, bufaline da destinare alla riproduzione la regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a cinque anni, oltre una semestralità di preammortamento, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

Per l'acquisto di capi appartenenti a razze suine e per tutti gli altri capi di riproduzione diversi da quelli di cui al comma precedente, e, comunque, indicati all'art. 1, la regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a tre anni, oltre ad una semestralità di premmortamento per l'intero ammontare della spesa ammessa.

Per l'acquisto di bestiame bovino, bufalino, suino, ovino, caprino ed equino destinato all'allevamento per ingrasso, la regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a due anni, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

Per i prestiti di cui ai commi precedenti il tasso a carico dei beneficiari è quello minimo fissato dalla normativa statale.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato, e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma.

Alla liquidazione a favore degli istituti di credito del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base degli appositi rendiconti che sono trasmessi all'assessorato regionale agricoltura e foreste e ai competenti settori decentrati regionali dell'assessorato stesso.

Esclusivamente per l'acquisto dei riproduttori maschi, appartenenti alla specie bovina, bufalina, caprina, ovina, suina, equina, allo scopo di potenziare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti a tasso agevolato, concede contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammessa ».

Art. 3.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 14-*bis* *Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte.* — Per la raccolta ed il trasporto del latte bovino, bufalino, ovino e caprino dagli allevamenti di produzione agli stabilimenti di utilizzazione, compreso lo stoccaggio e primo condizionamento nelle centraline intermedie, la regione Lazio concede:

a) contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa elevabile al 70 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore degli organismi di cui ai punti n. 1 e n. 2 del primo comma del precedente art. 3;

b) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa ammessa elevabile al 60 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 984, a favore dei produttori di cui ai punti n. 3 e n. 4 del primo comma del precedente art. 3.

La spesa ammessa di cui al precedente comma, indicata per unità di prodotto, potrà essere definita per gruppi di allevamenti omogenei soprattutto riguardo alla quantità di prodotto disponibile, in funzione della distanza media dagli stabilimenti di utilizzazione del latte e della viabilità, tenuto conto dell'eventuale stoccaggio e primo condizionamento del latte nelle centraline intermedie ».

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dai precedenti articoli si farà fronte con le disponibilità finanziarie recate dal bilancio di previsione 1983 rispettivamente con i capitoli:

cap. 01323 « Premi a sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone » (art. 11, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);

cap. 01315 « Contributi per acquisto di riproduttori maschi » (art. 13, ultimo comma, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);

cap. 01317 « Concorso negli interessi dei prestiti per l'acquisto di bestiame » (art. 13, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);

cap. 01325 « Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte » (art. 14-*bis*, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1983.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10: « Interventi creditizi in agricoltura ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 2 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I tassi a carico dei prestatari sono quelli minimi fissati dalla normativa statale.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative agricole e all'ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio nonché alle università agrarie che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi mutui ventennali con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la copertura dei maggiori costi intervenuti nel corso delle realizzazioni rispetto alle previsioni e per la quota non inclusa nelle determinazioni dei finanziamenti pubblici.

Alle cantine sociali ed alle stalle sociali possono essere concessi mutui ventennali con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la trasformazione di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data della entrata in vigore della presente legge e contratti entro il 31 dicembre 1982.

I mutui di cui al precedente secondo comma sono concessi fino al 70 per cento delle predette passività ed a condizioni che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui ai precedenti commi è quello stabilito dalle normative statali.

Ai sensi degli articoli 1 e 25, quarto e quinto comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a vent'anni, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine contratti per sopperire alle spese di acquisto di fondi rustici e/o per la trasformazione dei fondi stessi, ovvero alle spese di ripristino delle strutture, limitatamente ai profughi coltivatori diretti le cui aziende siano state danneggiate da più di una calamità nel periodo di cinque anni.

Detti mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:

« *Procedure*. — Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente art. 5 devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell'agricoltura competenti per territorio che provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente all'agricoltura, provvede all'approvazione delle iniziative.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente art. 5 si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1983.

(1924)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 8.

Istituzione del parco naturale regionale dell'Appennino « Monti Simbruini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale dell'Appennino « Monti Simbruini », compreso nel sistema di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

Perimetrazione

Il parco regionale dell'Appennino « Monti Simbruini » è delimitato dai confini descritti nell'elenco (allegato *A*) e riportati nella cartografia in scala 1:25.000 dei fogli I.G.M. - Istituto geografico militare, n. 145 e n. 151 (allegato *B*), che costituiscono parte integrante della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta « Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali parco naturale regionale dell'Appennino Monti Simbruini » ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco concordati con l'ufficio regionale dei parchi.

Art. 3.

Classificazione

Il parco regionale dell'Appennino « Monti Simbruini » è destinato alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il parco regionale dell'Appennino « Monti Simbruini » è classificato « naturale », a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n 46.

Art. 4.

Gestione

La gestione del parco naturale regionale dell'Appennino « Monti Simbruini » è affidata ad un consorzio costituito tra i comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Subiaco, Jenne, Vallepietra, Trevi nel Lazio, Filettino e la X comunità montana « Valle dell'Aniene ». Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione degli organi previsti dalla presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della giunta regionale. Sono organi del consorzio l'assemblea, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni comune del parco e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della comunità montana.

Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei seggi assegnati.

Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, da un vice direttore, dal personale amministrativo e tecnico-organizzativo ed in ragione di un massimo complessivo di sessanta addetti.

Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

Il comitato di gestione si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico composto secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed integrato da:

- un architetto urbanista;
- un agronomo;
- un archeologo;
- un esperto di problemi del turismo.

Il personale di gestione verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini verranno stabiliti di concerto con lo assessorato regionale per il personale e con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali. Fino all'espletamento dei concorsi per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento ed il primo avviamento del parco, l'ente gestore potrà avvalersi del personale degli enti locali interessati nonché di quello degli uffici regionali distaccato con decreto del presidente della giunta regionale.

In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze alle norme contenute nella presente legge, il presidente della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario.

Art. 5.

Piano di assetto e programma di attuazione

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il piano di assetto ed il programma di attuazione in base alle disposizioni del successivo art. 6.

Art. 6.

Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione

Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare:

a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata e parziale;

b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;

c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;

d) i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati « sentieri natura »:

e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da conservare e valorizzare, nonché i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive, agricole, zootecniche e silvo-culturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali attraverso idonei piani di settore;

g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fito-sanitaria delle colture agrarie;

h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti;

i) i provvedimenti mediante i quali il comprensorio del parco venga utilizzato per la tutela della fauna autoctona e l'incremento del patrimonio faunistico anche al fine di promuovere l'irradiazione sul territorio circostante al parco della fauna cacciabile.

Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere:

a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge;

b) i programmi per il recupero, la incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

c) i programmi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l'apposizione di un marchio di qualità motivamente apposto dall'ente gestore;

d) gli indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di un somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7.

Finanziamento

Per la realizzazione del parco naturale regionale dell'Appennino « Monti Simbruini » è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 1.200 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983 con la seguente denominazione: « Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini" ».

Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul cap. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale 1982.

Con decreto del presidente della giunta regionale si darà corso alle conseguenti variazioni di bilancio.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

Art. 8.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;

b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della giunta regionale. E' permessa l'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle rispettive province. L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della giunta regionale;

c) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità d'interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole, per i centri storici e le zone di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per gli interventi di adempimento e leggi statali e regionali in vigore.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio nel parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto, dei mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, l'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di soggetti interessati alla ricerca scientifica;

e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall'ente gestore;

f) l'apposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani. I cartelli esistenti dovranno essere rimossi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norme particolari

Il regolamento di attuazione dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessità socio-economiche delle popolazioni interessate e delle finalità istitutive del parco.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione del parco, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 100.000.

La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 della presente legge è stabilita nella misura unica di L. 5.000.000, equivalente alla sanzione massima prevista dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza dell'ente gestore, dagli organi di polizia urbana e rurale, dal Corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 12.

Norme finali

L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

Art. 13.

Convocazione del consorzio di gestione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea, secondo quanto stabilito dal precedente art. 4.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, o su sua delega, l'assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all'elezione del presidente del consorzio di gestione del parco.

Al presidente della giunta regionale o all'assessore delegato spetta altresì indire le convocazioni successive e che si rendono necessarie sino alla nomina del presidente del consorzio di gestione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 gennaio 1983.

(*Omissis*).

(1925)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. **19.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1983 autorizzato con la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5, è prorogato al 30 aprile 1983.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente il bilancio di previsione 1983 fino al termine indicato nel precedente comma sulla base degli stati di previsione allegati al disegno di legge presentato al consiglio regionale, e relative note di variazione, con effetto dal 1° aprile 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania con effetto dal 1° aprile 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 aprile 1983

FANTINI

(2931)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831430)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.